*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 228 del 29 settembre 2010 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 29 settembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

**N. 226**

MINISTERO DELLA SALUTE

# Riconoscimento di titoli di studio esteri concernenti talune professioni sanitarie.

# S O M M A R I O

## MINISTERO DELLA SALUTE

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Miusi Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Miusi Marinela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale in data 17 aprile 2002 di riconoscimento del titolo di Asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Vista la nota in data 25 giugno 2010, con la quale la sig.ra Miusi Marinela ha chiesto il rilascio del duplicato del predetto decreto dirigenziale 17 aprile 2002;

Vista la denuncia di smarrimento resa dall'interessata alla Questura di Milano in data 26 giugno 2010;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Craiova (Romania) dalla sig.ra Miusi Marinela, nata a Urdari (Romania) il giorno 5 settembre 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La signora Miusi Marinela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A10924**

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Heljoni Damira Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Heljoni Damira Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Hunedoara nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni

contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Hunedoara nell'anno 2001, dalla sig.ra Heljoni Damira Cristina, nata a Hateg (Romania) il giorno 1° settembre 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Heljoni Damira Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A10925**

---

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Cristobal Ramirez Martinez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Cristobal Ramirez Martinez, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomado en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2010 presso la «Universidad Francisco de Vitoria» di Pozuelo de Alarcon, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RIlevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomado en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2010 presso la «Universidad Francisco de Vitoria» di Pozuelo de Alarcon, dal sig. Cristobal Ramirez Martinez nato a Madrid (Spagna) il giorno 3 aprile 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11152**
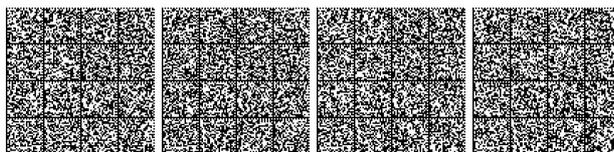
DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Verdes I. Miora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Damaschin Verdes Miora cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo di «Bacalaureat, profilul Sanitar-Meseria-Soramedical-Masay» conseguito in Romania nell'anno 1994 presso il «Centrul Scolar nr. 1» - Centro Scolastico n. 1 - di Bucarest, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nome di Verdis I. Miora;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal testo unico delle Leggi Sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di Servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 11 marzo 2010;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Bacalaureat, profilul Sanitar-Meseria-Soramedical-Masay» conseguito in Romania nell'anno 1994 presso il «Centrul Scolar nr. 1» - Centro Scolastico n. 1 - di Bucarest, dalla sig.ra Verdes I. Miora nata a Pincesti (Neamt) (Romania) il giorno 9 maggio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11153**

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Eisenmann Werner Albert, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Eisenmann Werner Albert, cittadino tedesco, chiede il riconoscimento del titolo di «Krankengymnast/Physiotherapeut» conseguito in Germania presso la «Staatlich anerkannte Lehranstalt fur Krankengymnastik» - Istituto di Fisioterapia Pareggiato - di Quakenbruck, in data 10 marzo 1988, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Acquisito il parere della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 15 luglio 2010;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Krankengymnast/Physiotherapeut» conseguito in Germania in data 10 marzo 1988 presso la «Staatlich anerkannte Lehranstalt fur Krankengymnastik» - Istituto di Fisioterapia Pareggiato - di Quakenbruck, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Krankengymnast/Physiotherapeut» a partire dal giorno 1° maggio 1989 dal sig. Eisenmann Werner Albert nato a Oldenburg (Germania) il giorno 10 maggio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A11154**

---

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Abbruzzese Manuel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Abbruzzese Manuel, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeut» conseguito in Germania presso la «Staatlichen Prüfungsausschuß and den Therapeutischen Lehranstalten Hannover, Schulen Dr. Wolfgang Blindow» - Centro Terapeutico Hannover, scuola Dr. Wolfgang Blindow di Hannover, in data 21 marzo 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeut» conseguito in Germania in data 21 marzo 2002 presso la «Staatlichen Prüfungsausschuß and den Therapeutischen Lehranstalten Hannover, Schulen Dr. Wolfgang Blindow» - Centro terapeutico Hannover, scuola Dr. Wolfgang Blindow di Hannover, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeut» a partire dal giorno 21 marzo 2002, dal sig. Abbruzzese Manuel nato a Hannover (Germania) il giorno 17 aprile 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A11155**

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sigra Klepacz Agnieska Renata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di logopedista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 novembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento della formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Klepacz Agnieszka Renata, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo di «Logopedii» conseguito in Polonia presso la «Università Marii Curie Skolodowskiej» Facoltà di pedagogia e psicologia (Istituto pubblico dell'ordinamento scolastico statale polacco) - di Lublino, nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Logopedista»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito il parere della Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 11 luglio 2008;

Ritenuto che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota DGRUPS/IV/0039503-P in data 15 settembre 2008 con la quale è stato comunicato alla sig.ra Klepacz Agnieska Renata che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: diagnostica per immagini, igiene generale ed applicata, medicina legale, otorinolaringoiatria, audiologia, scienze mediche, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 12 (dodici) mesi con formazione complementare nelle discipline sopra indicate;

Preso atto che la sig.ra Klepacz Agnieska Renata, ha dichiarato con nota datata 23 settembre 2008, di voler effettuare, come misura compensativa, il tirocinio di adattamento della durata di 12 (dodici) mesi, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la nota prot. n. 02 datata 30 aprile 2010 del Presidente del Corso di laurea in logopedia dell'Università degli studi di Napoli Federico II - Azienda universitaria Policlinico di Napoli, che ha comunicato l'esito favorevole della misura compensativa, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, della sig.ra Klepacz Agnieska Renata;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dalla «Logopedista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Logopedii» conseguito in Polonia presso la «Università Marii Curie Skolodowskiej» Facoltà di pedagogia e psicologia (Istituto pubblico dell'ordinamento scolastico statale polacco) - di Lublino, nell'anno 2003, dalla sig.ra Klepacz Agnieska Renata nata a Ostrowiec Sw. (Polonia) il giorno 9 agosto 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Logopedista» (D.M.742/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11590**

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Giangrasso Salvatore, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 21 settembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Giangrasso Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il giorno 07/10/1969, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di «Professional Psychology (Clinical Psychology)», conferita in data 20 novembre 2004 dalla «Psychological Society of Ireland» (Irlanda), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, la qualifica di «Professional Psychology (Clinical Psychology)», conferita in data 20 novembre 2004 dalla «Psychological Society of Ireland» (Irlanda) al sig. Giangrasso Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il giorno 7 ottobre 1969, di cittadinanza italiana, è riconosciuta quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia;

2. Il dott. Giangrasso Salvatore è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11632**

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeutica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 30 settembre 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fernandez Anna, nata a Roma il giorno 6 giugno 1963, di cittadinanza italiana, ha chiesto al Ministero della giustizia il riconoscimento del titolo professionale di «Licenced Marriage and Family Therapist», rilasciato in data 24 settembre 2002 dal «Board of Behavioral Sciences» dello Stato della California (U.S.A.), ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività psicoterapeutica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 1278 e n. 1279 del 25 marzo 2005;

Considerato che le suddette pronunce, seppur riferite a titoli comunitari, statuiscono un principio generale applicabile in fattispecie analoghe;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo professionale di «Licenced Marriage and Family Therapist», rilasciato in data 24 settembre 2002 dal «Board of Behavioral Sciences» dello Stato della California (U.S.A.) alla sig.ra Fernandez Anna, nata a Roma il giorno 6 giugno 1963, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia;

2. La dott.ssa Fernandez Anna è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia l'attività psicoterapeutica, previa iscrizione all'Albo degli psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione;

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A11633**

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Werth Leonhard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 17 luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Werth Leonhard, nato a Bolzano il giorno 7 giugno 1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto al Ministero della giustizia il riconoscimento della qualifica di «Klinischer Psychologe» e «Gesundheitspsychologe», con cui è registrato dal 21 settembre 2006 presso il «Bundesministerium für Gesundheit» (Austria), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, la qualifica di «Klinischer Psychologe» e «Gesundheitspsychologe», con cui il Sig. Werth Leonhard, nato a Bolzano il giorno 7 giugno 1977, di cittadinanza italiana, è registrato dal 21 settembre 2006 presso il «Bundesministerium für Gesundheit» (Austria), è riconosciuta quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia;

Il dott. Werth Leonhard è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A11634**
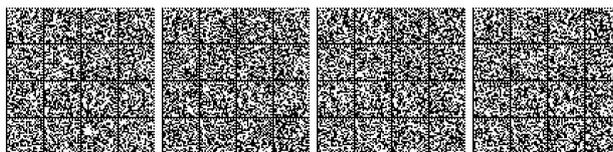
DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Ghircoiaş Gheorghe Cosmin, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 11 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Ghircoiaş Gheorghe Cosmin, nato a Făgăraş - Romania il giorno 10 luglio 1980, di cittadinanza rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenţiat în Psihologie-Pedagogie«, conferito in data 8 giugno 2005 dalla «Universitatea din Bucureşti» di Bucarest (Romania), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenţiat în Psihologie-Pedagogie», conferito in data 8 giugno 2005 dalla «Universitatea din Bucureşti» di Bucarest (Romania) al sig. Ghircoiaş Gheorghe Cosmin, nato a Făgăraş - Romania il giorno 10 luglio 1980, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia;

2. Il dott. Ghircoiaş Gheorghe Cosmin è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di «psicologo», previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11639**

---

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Cárdenas Sáez Luz del Carmen, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del t.u. a norma dell'art. 1, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 9 settembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cárdenas Sáez Luz del Carmen, nata a Cangallo - Perù il giorno 9 marzo 1958, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del «Titulo Profesional de Licenciada en

Psicología», rilasciato in data 1º ottobre 2008 dalla «Universidad Particular Ricardo Palma» di Lima (Perù), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il «Titulo Profesional de Licenciada en Psicología», rilascato in data 1º ottobre 2008 dalla «Universidad Particular Ricardo Palma» di Lima (Perù) alla sig.ra Cárdenas Sáez Luz del Carmen, nata a Cangallo - Perù il giorno 9 marzo 1958, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia;

2. La dott.ssa Cárdenas Sáez Luz del Carmen è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di «psicologo», previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11640**

---

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Scherer Überbacher Lydia, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeutica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 30 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Scherer Überbacher Lydia, nata a Rodengo (Bolzano) il giorno 28 ottobre 1955, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Katathim Imaginative Psychotherapie», conferito in data 15 ottobre 2008 dalla «Österreichische Gesellschaft für angewandte Tiefenpsychologie und allgemeine Psychotherapie» di Vienna (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività psicoterapeutica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n.206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione in «Katathim Imaginative Psychotherapie», conferito in data 15 ottobre 2008 dalla «Österreichische Gesellschaft für angewandte Tiefenpsychologie und allgemeine Psychotherapie» di Vienna (Austria) alla Sig. ra Scherer Überbacher Lydia, nata a Rodengo (Bolzano) il giorno 28 ottobre 1955, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia;

2. La dott.ssa Scherer Überbacher Lydia, già iscritta all'Ordine degli psicologi della provincia di Bolzano dal 5 febbraio 2003, è autorizzata, pertanto, ad esercitare in Italia l'attività psicoterapeutica, previa registrazione della relativa qualifica presso l'albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11641**

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Coral Diana Fernanda, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 6 novembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Coral Diana Fernanda, nata a Santafé de Bogotà - Colombia il giorno 13 agosto 1980, di cittadinanza italiana, ha chiesto al Ministero della Giustizia il riconoscimento del titolo di "Psicóloga", rilasciato in data 27 maggio 2004 dalla «Pontificia Universidad Javeriana» di Bogotà (Colombia), con cui è registrata presso la «Secretaría Distrital de Salud de Bogotà» dall'8 giugno 2004, ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Psicóloga», rilasciato in data 27 maggio 2004 dalla «Pontificia Universidad Javeriana» di Bogotà (Colombia), con cui la sig.ra Coral Diana Fernanda, nata a Santafé de Bogotà - Colombia il giorno 13 agosto 1980, di cittadinanza italiana, è registrata presso la «Secretaría Distrital de Salud de Bogotà» dall'8 giugno 2004, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia;

2. La dott.ssa Coral Diana Fernanda è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di «psicologo», previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11649**

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Comba Anna Laura, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 4 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Comba Anna Laura, nata a Ginevra - Svizzera il giorno 5 luglio 1971, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Analytical Psychology», ri-

lasciato in data 3 febbraio 2006 dal «C. G. Jung Institute Zürich» di Küsnacht - Canton Zurigo (Svizzera), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività psicoterapeutica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n.206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione in «Analytical Psychology», rilasciato in data 3 febbraio 2006 dal «C. G. Jung Institute Zürich» di Küsnacht - Canton Zurigo (Svizzera) alla sig.ra Comba Anna Laura, nata a Ginevra - Svizzera il giorno 5 luglio 1971, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia;

2. La dott.ssa Comba Anna Laura, già iscritta all'Albo degli psicologi della regione Piemonte dal 19 ottobre 1998, è autorizzata, pertanto, ad esercitare in Italia l'attività psicoterapeutica, previa registrazione della relativa qualifica presso l'albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11650**

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Lucatelli Nicoletta, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 5 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lucatelli Nicoletta, nata a Trieste il giorno 22/08/1956, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Analytical Psychology», rilasciato in data 15 luglio 2006 dal «C. G. Jung Institute Zürich» di Küsnacht - Canton Zurigo (Svizzera), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività psicoterapeutica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n.206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione in «Analytical Psychology», rilasciato in data 15 luglio 2006 dal «C. G. Jung Institute Zürich» di Küsnacht - Canton Zurigo (Svizzera) alla sig.ra Lucatelli Nicoletta, nata a Trieste il giorno 22 agosto 1956, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia;

2. La dott.ssa Lucatelli Nicoletta, già iscritta all'Albo degli psicologi della della Lombardia dal 26 settembre 2001, è autorizzata, pertanto, ad esercitare in Italia l'attività psicoterapeutica, previa registrazione della relativa qualifica presso l'albo degli psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11651**
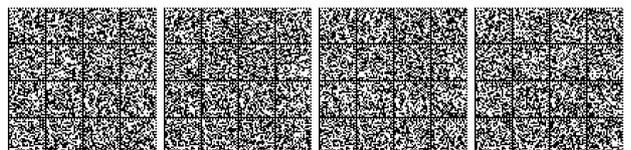
DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Lay Alessia Genziana, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 22 ottobre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lay Alessia Genziana, nata ad Ottawa - Canada il giorno 11/12/1974, di cittadinanza italiana, ha chiesto al Ministero della Giustizia il riconoscimento dei titoli di «Master of Education», rilasciato in data 24 maggio 1997 dalla «St. Lawrence University» di Canton (Stato di New York), di «Doctorate of Psychology», rilasciato in data 22 dicembre 2004 dalla «Argosy University» di Chicago (Stato dell'Illinois), e della correlata «Psychologist Licence», con cui è registrata dal 29 marzo 2007 presso il «Department of Health» dello Stato di Washington (U.S.A.), ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività psicoterapeutica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 1278 e n. 1279 del 25 marzo 2005;

Considerato che le suddette pronunce, seppur riferite a titoli comunitari, statuiscono un principio generale applicabile in fattispecie analoghe;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, i titoli di «Master of Education», rilasciato in data 24 maggio 1997 dalla «St. Lawrence University» di Canton (Stato di New York), di «Doctorate of Psychology», rilasciato in data 22 dicembre 2004 dalla «Argosy University» di Chicago (Stato dell'Illinois), e la correlata «Psychologist Licence», con cui la sig.ra Lay Alessia Genziana, nata ad Ottawa - Canada il giorno 11/12/1974, di cittadinanza italiana, è registrata dal 29 marzo 2007 presso il «Department of Health» dello Stato di Washington (U.S.A.), sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia;

2. La dott.ssa Lay Alessia Genziana è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia l'attività psicoterapeutica, previa iscrizione all'Albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione;

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11658**

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Elinoiu Natalia, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 11 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elinoiu Natalia, nata a Nereju - Romania il giorno 9 maggio 1980, di cittadinanza rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licențiat în Psihologie-Pedagogie», conferito in data 23 aprile 2007 dalla «Universitatea din Bucureşti» di Bucarest (Romania), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licențiat în Psihologie-Pedagogie», conferito in data 23 aprile 2007 dalla «Universitatea din Bucureşti» di Bucarest (Romania) alla sig.ra Elinoiu Natalia, nata a Nereju - Romania il giorno 9 maggio 1980, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La dott.ssa Elinoiu Natalia è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di psicologo, previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11660**

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Gutweniger Sarah Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 8 settembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gutweniger Sarah Maria, nata a Silandro (Bolzano) il giorno 22 marzo 1972, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in psicoterapia con indirizzo «Psychoanalyse», rilasciato in data 25 marzo 2009 dallo «Psychoanalytisches Seminar Innsbruck» di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività psicoterapeutica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione in psicoterapia con indirizzo «Psychoanalyse», rilasciato in data 25 marzo 2009 dallo «Psychoanalytisches Seminar Innsbruck» di Innsbruck (Austria) alla sig.ra Gutweniger Sarah Maria, nata a Silandro (Bolzano) il giorno 22 marzo 1972, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia.

2. La dott.ssa Gutweniger Sarah Maria, già iscritta all'ordine degli psicologi della provincia di Bolzano dal 20 novembre 2000, è autorizzata, pertanto, ad esercitare in Italia l'attività psicoterapeutica, previa registrazione della relativa qualifica presso l'albo degli psicologi dell'ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

10A11662

---

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Rinaldi Sonia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 24 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rinaldi Sonia, nata a Deliceto (Foggia) il giorno 7 maggio 1967, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Counselling psychologist» con cui è registrata, a partire dal 2 luglio 2009, presso l'«Health Professions Council» (Regno Unito), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Counselling psychologist», conferito il 2 luglio 2009 dall'Health Professions Council (Regno Unito) alla sig.ra Rinaldi Sonia, nata a Deliceto (Foggia) il giorno 7 maggio 1967, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La dott.ssa Rinaldi Sonia è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di psicologo, previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

10A11663

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Medici Florencia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60, commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 3 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Medici Florencia, nata a Campana (Buenos Aires) - Argentina il giorno 10 ottobre 1979, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Psicología», rilasciato in data 24 febbraio 2005 dalla «Universidad del Aconcagua» di Mendoza (Argentina), con cui è registrata presso il «Ministerio de Salud» del Governo di Mendoza dal 7 gennaio 2005, ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Psicología», rilasciato in data 24 febbraio 2005 dalla «Universidad del Aconcagua» di Mendoza (Argentina), con cui la sig.ra Medici Florencia, nata a Campana (Buenos Aires) - Argentina il giorno 10 ottobre 1979, di cittadinanza italiana, è registrata presso il «Ministerio de Salud» del Governo di Mendoza dal 7 gennaio 2005, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La dott.ssa Medici Florencia è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di psicologo, previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11665**

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Mohammad Adnan Ali Haydar Al-Obeyde, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 3 giugno 2009, con la quale il dott. A Ali Mohammad, nato a Mosul (Iraq) il 2 giugno 1970, cittadino iracheno, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Shahadet Ikhtisas», rilasciato in data 15 dicembre 2008 dal Consiglio arabo delle specializzazioni mediche, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 29 settembre 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 8 e 13 luglio 2010, a seguito della quale il dott. A Ali Mohammad è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria in possesso dell'interessato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Shahadet Ikhtisas», rilasciato in data 15 dicembre 2008 dal Consiglio arabo delle specializzazioni mediche, al dott. Mohammad Adnan Ali Haydar Al-Obeyde, nato a Mosul (Iraq) il 2 giugno 1970, cittadino iracheno, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in pediatria.

2. Il dott. A Ali Mohammad, già iscritto all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Parma, è autorizzato ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in pediatria, previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11666**

DECRETO 30 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Leticia Elisa Bartolomé Del Pino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 28 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Leticia Elisa Bartolomé Del Pino nata a Madrid (Spagna) il giorno 16 luglio 1981, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Veterinaria» rilasciato in data 12 novembre 2008 dalla Universidad Complutense de Madrid - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Veterinaria» rilasciato dalla Universidad Complutense de Madrid - Spagna - in data 12 novembre 2008 alla Sig.ra Leticia Elisa Bartolomé Del Pino, nata a Madrid (Spagna) il giorno 16 luglio 1981, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La Sig.ra Leticia Elisa Bartolomé Del Pino è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 30 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A10942**

---

DECRETO 30 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Ameer Jaff, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in radiodiagnostica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 3 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Ameer Jaff nato a Il Cairo (Egitto) il giorno 31 luglio 1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplôme d'État de Docteur en Médecine» conseguito in data 31 ottobre 2004 presso l'Université Paris n. 5 - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 3 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Ameer Jaff ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplôme d'Études spécialisées Radiodiagnostic et Imagerie Médicale» conseguito in data 31 ottobre 2004 presso l' Université Paris n. 5 - Francia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in radiodiagnostica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di «Diplôme d'État de Docteur en Médecine» conseguito in data 31 ottobre 2004 presso Université Paris 5 - Francia - al Sig. Ameer Jaff, nato a Il Cairo (Egitto) il giorno 31 luglio 1976, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il Sig. Ameer Jaff è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Diplôme d'Études spécialisées Radiodiagnostic et Imagerie Médicale» conseguito presso l'Université Paris 5 - Francia - in data 31 ottobre 2004 al sig. Ameer Jaff, nato a Il Cairo (Egitto) il giorno 31 luglio 1976, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in radiodiagnostica.

Art. 4.

Il Sig. Ameer Jaff, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in radiodiagnostica, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma 30 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A10943**
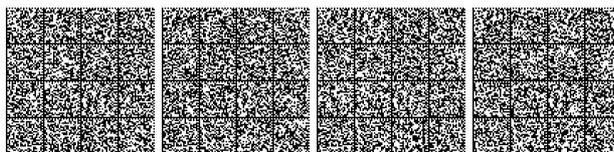
DECRETO 30 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Gudrun Kienpointner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 23 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gudrun Kienpointner nata a Innsbruck (Austria) il giorno 9 agosto 1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin» rilasciato in data 1º luglio 2010 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di psichiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin" rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 1º luglio 2010 alla sig.ra Gudrun Kienpointner, nata a Innsbruck (Austria) il giorno 9 agosto 1976, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in psichiatria.

Art. 2.

La sig.ra Gudrun Kienpointner già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in psichiatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma 30 agosto 2010

*Il direttore Generale:* LEONARDI

**10A10944**

DECRETO 30 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Alexander Irenberger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 06/06/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Alexander Irenberger nato a San Candido (BZ) (Italia) il giorno 09/01/1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 23/03/2002 dalla Leopold-Franzens - Universität Innsbruck e Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Leopold-Franzens - Universität Innsbruck e Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 23/03/2002 al Sig. Alexander Irenberger, nato a San Candido (BZ) (Italia) il giorno 09/01/1976, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il Sig. Alexander Irenberger è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A10945**

---

DECRETO 30 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Markus Gotwald, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 aprile 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Markus Gotwald nato a Dornbirn (Austria) il giorno 3 ottobre 1964, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 19 dicembre 1992 dalla Leopold-Franzens- Universität Innsbruck e Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Leopold-Franzens - Universität Innsbruck e Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 19 dicembre 1992 al sig. Markus Gotwald, nato a Dornbirn (Austria) il giorno 3 ottobre 1964, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Markus Gotwald è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 30 agosto 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A10946**

DECRETO 30 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Viktoria Raich, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 agosto 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Viktoria Raich nata a Merano (BZ) (Italia) il giorno 18 luglio 1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 19 luglio 2010 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria – in data 19 luglio 2010 alla sig.ra Viktoria Raich, nata a Merano (BZ) (Italia) il giorno 18 luglio 1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Viktoria Raich è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 30 agosto 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A10957**

DECRETO 30 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Elaine Kathleen Tyndall, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 28 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elaine Kathleen Tyndall nata a Dublino (Irlanda) il giorno 20 maggio 1982, di cittadinanza irlandese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di Primary Qualification rilasciato in data 10 giugno 2010 accompagnato dal Certificate of experience rilasciato in data 21 giugno 2007 dalla Università di Dublino - Irlanda - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
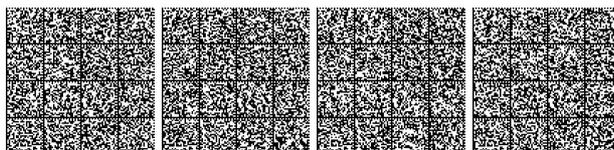
Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di Primary Qualification rilasciato in data 10 giugno 2010 accompagnato dal Certificate of experience rilasciato in data 21 giugno 2007 dalla Università di Dublino - Irlanda alla sig.ra Elaine Kathleen Tyndall, nata a Dublino (Irlanda) il giorno 20 maggio 1982, di cittadinanza irlandese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Elaine Kathleen Tyndall è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 30 agosto 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A10958**

DECRETO 2 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Zidaru Floarea Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Zidaru Floarea Liliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il collegio nazionale «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Zidaru Floarea Liliana ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Tufa;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il collegio nazionale «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2009 dalla sig.ra Tufa Floarea Liliana, coniugata Zidaru Floarea Liliana nata a Drobeta - Turnu Severin (Romania) il giorno 15 agosto 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Zidaru Floarea Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A11157**

DECRETO 3 settembre 2010.

**Riconoscimento, al sig. Pahomi Alexandru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Pahomi Alexandru, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul Sanatate si Asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui nell'anno 2009 dal sig. Pahomi Alexandru, nato a Iasi (Romania) il giorno 8 novembre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Pahomi Alexandru è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11156**

DECRETO 3 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sparlac Rotarescu Eugenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sparlac Rotarescu Eugenia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Sibiu nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Sparlac Rotarescu Eugenia ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Sparlac;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Sibiu nell'anno 1995 dalla sig.ra Sparlac Eugenia, nata a Motru (Romania) il giorno 1° aprile 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Sparlac Rotarescu Eugenia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11158**

DECRETO 3 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Pohl Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pohl Ana Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il liceo «Victor Babes» di Cluh - Napoca nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il liceo «Victor Babes» di Cluj - Napoca nell'anno 2009 dalla sig.ra Pohl Ana Maria, nata a Petrosani (Romania) il giorno 19 dicembre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Pohl Ana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11159**

DECRETO 3 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ochenatu Neatu Jeni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ochenatu Neatu Jeni, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Pitesti nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Ochenatu Neatu Jeni ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Ochenatu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Pitesti nell'anno 2000 dalla sig.ra Ochenatu Jeni, nata a Draganesti Olt (Romania) il giorno 21 ottobre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Ochenatu Neatu Jeni è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11160**

DECRETO 3 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Olaru Romanescu Maria Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Olaru Romanescu Maria Tatiana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Tg. Carbunesti nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Olaru Romanescu Maria Tatiana ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Olaru;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Tg. Carbunesti nell'anno 2000 dalla sig.ra Olaru Maria Tatiana, nata a Motru (Romania) il giorno 28 agosto 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Olaru Romanescu Maria Tatiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11161**

DECRETO 3 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Barabas Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Barabas Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il collegio nazionale «Mihai Eminescu» di Toplita nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il collegio nazionale «Mihai Eminescu» di Toplita nell'anno 2009 dalla sig.ra Barabas Maria, nata a Miercurea (Romania) il giorno 30 ottobre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Barabas Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11162**
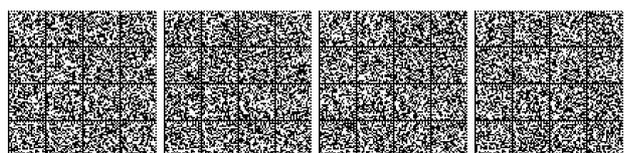
DECRETO 3 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dragos Maries Marcela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dragos Maries Marcela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Baia Mare nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Baia Mare nell'anno 1999 dalla sig.ra Dragos Marcela, nata a Somcuta Mare (Romania) il giorno 7 luglio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Dragos Maries Marcela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11163**

DECRETO 3 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Comarniceanu Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Comarniceanu Alexandra, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Thoma Ionescu» di Ploiesti nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Thoma Ionescu» di Ploiesti nell'anno 2007 dalla sig.ra Comarniceanu Alexandra, nata a Sinaia (Romania) il giorno 15 novembre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Comarniceanu Alexandra è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A11164**

DECRETO 3 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Mirea Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mirea Mariana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «in specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg. Jiu nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «in specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg. Jiu nell'anno 1999 dalla sig.ra Mirea Mariana, nata a Turburea (Romania) il giorno 26 gennaio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Mirea Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A11165**
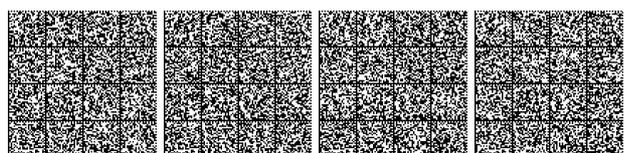
DECRETO 3 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Arvinte Munteanu Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Arvinte Munteanu Anca, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Brasov nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Arvinte Munteanu Anca ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Arvinte;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Brasov nell'anno 2009 dalla sig.ra Arvinte Anca, nata a Bacau (Romania) il giorno 24 febbraio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Arvinte Munteanu Anca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11166**

DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Szekely Erzsebet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Szekely Erzsebet, cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «tehnician specialist in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale teologica sanitaria riformata di Tg - Mures nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato dell'autorità competente dell'Ungheria in data 15 gennaio 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessato può usufruire dei diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 32, comma 1, della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «tehnician specialist in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale teologica sanitaria riformata di Tg - Mures nell'anno 2002 dalla sig.ra Szekely Erzsebet, nata a Tg Mures (Romania) il 3 febbraio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Szekely Erzsebet è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11201**

---

DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, al sig. Szabò Alexandru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. Szabò Alexandru, cittadina rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «in specialitatea asistent generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale di specialità sanitaria di Zalau nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato dell'autorità competente dell'Ungheria in data 4 gennaio 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessato può usufruire dei diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 32, comma 1, della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «in specializarea asistent generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale di specialità sanitaria di Zalau nell'anno 1995 dalla sig.ra Szabo Alexandru, nato a Crasna (Romania) il 31 marzo 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Szabo Alexandru è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11202**
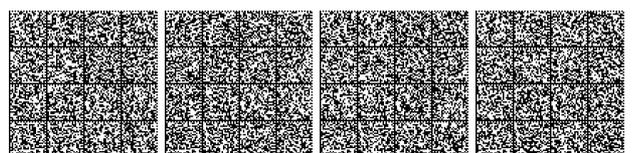
DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, al sig. Dorobantu Marius Emilian Andrei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. Dorobantu Marius Emilian Andrei, nato a Bals il giorno 30 novembre 1981, cittadino rumeno chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Nivel III Calificare in specializarea Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania - in data 18 marzo 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Nivel III Calificare in specializarea Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno 2003 dal sig. Dorobantu Marius Emilian Andrei, nato a Bals (Romania) il 30 novembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Dorobantu Marius Emilian Andrei è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11203**

DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Balan Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Balan Mariana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Balan Mariana ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Puia;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1999 dalla sig.ra Puia Mariana, coniugata Balan Mariana nata a Buzau (Romania) il giorno 8 agosto 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Balan Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11204**

---

DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Paiz Judit Ibolya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Paizs Judit Ibolya, cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Tehnician Specialist in specializarea Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologica Sanitaria Riformata di Tg - Mures nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato dell'Autorità competente dell'Ungheria in data 1° febbraio 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessato può usufruire dei diritti acquisiti di cui agli artt. 23 e 32, comma 1, della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Tehnician Specialist in specializarea Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologica Sanitaria Riformata di Tg - Mures nell'anno 2002 dalla sig.ra Paizs Judit Ibolya, nata a Tg Mures (Romania) il 5 febbraio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Paizs Judit Ibolya è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11205**

DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Fazakas Ildiko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fazakas Ildiko, cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat Nivelul 3 Tehnician Specialist in specializarea Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso il Liceo Teorico «Tamasi Aron» di Odorheiu - Secuiesc nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato dell'Autorità competente dell'Ungheria in data 18 gennaio 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessato può usufruire dei diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 32, comma 1, della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat Nivelul 3 Tehnician Specialist in specializarea Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso il Liceo Teorico «Tamasi Aron» di Odorheiu - Secuiesc nell'anno 2002 dalla signora Fazakas Ildiko, nata a Sfintu Gheorghe (Romania) il 27 novembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Fazakas Ildiko è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11206**

DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Cojocaru Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cojocaru Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Tecnica Postliceale «Henri Coanda» di Oradea nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Tecnica Postliceale «Henri Coanda» di Oradea nell'anno 2009 dalla sig.ra Cojocaru Maria; nata a Tecuci (Romania) il giorno 2 agosto 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

La sig.ra Cojocaru Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11207**

DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Timis Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Timis Ileana, nata a Borsa (Romania) il 30 luglio 1985, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Licentiat in Asistenta Medicala in domeniul Medicina specializarea Asistenta Medicala" conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "Iuliu Hatieganu" di Cluj – Napoca Facoltà delle Ostetriche e degli Infermieri Professionali nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno, Ministero della Sanità della Romania, in data 30 dicembre 2009 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Licentiat in Asistenta Medicala in domeniul Medicina specializarea Asistenta Medicala" conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "Iuliu Hatieganu" di Cluj – Napoca Facoltà delle Ostetriche e degli Infermieri Professionali nell'anno 2008 dalla signora Timis Ileana, nata a Borsa (Romania) il 30 luglio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Timis Ileana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*il direttore generale:* LEONARDI

**10A11208**

DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Barbu Giorgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Barbu Giorgiana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Barbu Giorgiana ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Ifrim;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria«Fundeni» di Bucarest nell'anno 2008 dalla sig.ra Ifrim Giorgiana; coniugata Barbu Giorgiana nata a Urziceni (Romania) il giorno 11 settembre 1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Barbu Giorgiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11209**

DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Petruse Ioana Dana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Petruse Ioana Dana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Devila» di Beius nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Devila» di Beius nell'anno 2001 dalla sig.ra Petruse Ioana Dana; nata a Mugeni (Romania) il giorno 1º giugno 1971, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Petruse Ioana Dana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11210**

DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Albu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Albu Mariana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2008 dalla sig.ra Albu Mariana; nata a Rosiori De Vede (Romania) il giorno 8 agosto 1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Albu Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11211**
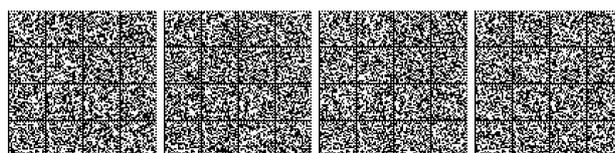
DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Illes Dorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Illes Dorina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Devila» di Beius nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Devila» di Beius nell'anno 2001 dalla sig.ra Illes Dorina; nata a Beius (Romania) il giorno 20 maggio 1964, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Illes Dorina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11212**

DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ivan Camelia Ecaterina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ivan Camelia Ecaterina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria«Fundeni» di Bucarest nell'anno 2008 dalla sig.ra Ivan Camelia Ecaterina; nata a Bucarest (Romania) il giorno 5 novembre 1969, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Ivan Camelia Ecaterina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11213**

---

DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Molnar Ildiko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VIsto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Molnar Ildiko, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu - Mures nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico«Gheorghe Marinescu» di Tirgu - Mures nell'anno 2009 dalla sig.ra Molnar Ildiko; nata a Tarnaveni (Romania) il giorno 11 maggio 1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Molnar Ildiko è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11214**

DECRETO 6 settembre 2010.

**Riconoscimento, al sig. Spatariu Daniel Nicolae, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Spatariu Daniel Nicolae, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2009 dal sig. Spatariu Daniel Nicolae; nato a Suceava (Romania) il giorno 3 dicembre 1971, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Spatariu Daniel Nicolae è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11215**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Cernat Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cernat Ionela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In Specialitatea Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Sanatate Si Temperanta» di Braila nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In Specialitatea Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Sanatate Si Temperanta» di Braila nell'anno 2000 dalla sig.ra Cernat Ionela, nata a Vulturu (Romania) il giorno 17 agosto 1970, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cernat Ionela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11276**

---

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, al sig. Neagu George Alin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Neagu George Alin, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2009 dal sig. Neagu George Alin, nato a Focsani (Romania) il giorno 28 ottobre 1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Neagu George Alin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11277**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Mihailescu Claudia Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mihailescu Claudia Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2009 dalla sig.ra Mihailescu Claudia Cristina, nata a Timisoara (Romania) il giorno 19 novembre 1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mihailescu Claudia Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11278**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, al sig. Scaueru Dumitru Alin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Scaueru Dumitru Alin, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta- Tr - Severin nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta - Tr - Severin nell'anno 2009 dal sig. Scaueru Dumitru Alin, nato a Drobeta - Turnu Severin (Romania) il giorno 28 giugno 1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Scaueru Dumitru Alin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11279**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Rettifica del decreto 17 giugno 2010, di riconoscimento, alla sig.ra Tomoiaga Rednic Rad Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Visto il decreto dirigenziale del 17 giugno 2010, prot. DGRUPS/IV/0029247-P/21/06/2010, con il quale il titolo di studio di «Asistent Medical, in profilul Ostetrica» conseguito in Romania dalla sig.ra Tomoiaga Rednic Rad Maria è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Infermiera;

Rilevato che nella premessa e nell'art. 1, del decreto datato 17 giugno 2010, per mero errore materiale, è stato menzionato il titolo Asistent Medical, in profilul Obstetrica anziché Asistent Medical, in profilul Ostetrica Ginecologie, e l'anno 1997 anziché il 1993, come anno di conseguimento del suddetto titolo di studio da parte dell'interessata Sig.ra Tomoiaga Rednic Rad Maria;

Vista l'istanza di rettifica della sig.ra Tomoiaga Rednic Rad Maria datata 20 luglio 2010;

Ritenuto, pertanto, di rettificare il provvedimento summenzionato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto dirigenziale emesso in data 17 giugno 2010, con il quale si riconosce il titolo professionale di «Asistent Medical, in profilul Obstetrica Ginecologie» conseguito in Romania dalla Sig.ra Tomoiaga Rednic Rad Maria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera, è modificato come segue:

in premessa e all'art. 1 il titolo di Asistent Medical, in profilul Obstetrica è sostituito dal seguente: «Asistent Medical, in profilul Obstetrica Ginecologie», al medesimo art. 1 l'anno di rilascio è sostituito da «1997» in «1993».

Art. 2.

1. Il decreto dirigenziale così modificato dispiega efficacia a decorrere dall' 8 luglio 2010

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11280**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ivascu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ivascu Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno 2007 dalla sig.ra Ivascu Maria, nata a Borsa (Romania) il giorno 29 agosto 1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Ivascu Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11281**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Burtoi Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Burtoi Viorica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Sector 1 in specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Bucarest nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Burtoi Viorica ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Costache;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Sector 1 in specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Bucarest nell'anno 2000 dalla sig.ra Costache Viorica, coniugata Burtoi Viorica nata a Oltenita (Romania) il giorno 25 marzo 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Burtoi Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11282**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Tomescu Domnica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tomescu Domnica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2009 dalla sig.ra Tomescu Domnica, nata a Radauti (Romania) il giorno 16 maggio 1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tomescu Domnica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11283**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Solcan Trandafira, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Solcan Trandafira, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2009 dalla sig.ra Solcan Trandafira, nata a Botosana (Romania) il giorno 15 luglio 1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Solcan Trandafira è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11284**

DECRETO 8 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Inceu Anamaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Inceu Anamaria, nata a Baia Mare (Romania) il 17 novembre 1980, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Licentiat in Asistenta Medicala in domeniul Medicina specializarea Asistenta Medicala» conseguito in Romania presso l'Università dell'Ovest «Vasile Goldis» di Arad Facoltà di medicina, farmacia e medicina dentaria nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Inceu Anamaria ha conseguito il predetto titolo anche con il cognome da coniugata Cupsan;

Vista la sentenza civile n° 2028 del Tribunale di Maramures, del 30 marzo 2009, nella quale si dichiara che la parte attrice Cupsan Anamaria riprenderà il cognome Inceu;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 21 ottobre 2009 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licentiat in Asistenta Medicala in domeniul Medicina specializarea Asistenta Medicala» conseguito in Romania presso l'Università dell'Ovest «Vasile Golds» di Arad Facoltà di medicina, farmacia e medicina dentaria nell'anno 2008 dalla sig.ra Inceu (Cupsan) Anamaria, oggi Inceu Anamaria nata a Baia Mare (Romania) il 17 novembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Inceu Anamaria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11285**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Lovin Ionela Lacramioara Gainaru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gainaru Ionela Lacramioara, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Galati nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Lovin;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Galati nell'anno 2001, dalla sig.ra Lovin Ionela Lacramioara, coniugata Gainaru, nata a Tecuci (Romania) il giorno 5 dicembre 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Lovin Ionela Lacramioara, coniugata Gainaru, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11583**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Mic Adriana Stefania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mic Adriana Stefania, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Asistenta sociala si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Victor Babes» di Cluj-Napoca nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Asistenta sociala si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Victor Babes» di Cluj-Napoca nell'anno 2006 dalla sig.ra Mic Adriana Stefania, nata a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 19/04/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mic Adriana Stefania è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11584**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Hritcu Anca Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Hritcu Anca Alina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Asistenta sociala si pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Asistenta sociala si pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2007, dalla sig.ra Hritcu Anca Alina, nata a Botosani (Romania) il giorno 28 aprile 1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Hritcu Anca Alina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11585**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Preda Elena Madalina Ivan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ivan Elena Madalina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat nivel 3, specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Preda;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat nivel 3, specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004 dalla sig.ra Preda Elena Madalina, coniugata Ivan, nata a Ploiesti (Romania) il giorno 16 novembre 1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Preda Elena Madalina, coniugata Ivan, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A11587**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Floroiu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Floroiu Elena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra Floroiu Elena, nata a Tibanesti (Romania) il giorno 18 luglio 1963, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Floroiu Elena, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A11588**

DECRETO 13 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Sijamol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joseph Sijamol ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery[ conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «Holy Ghost Mission Hospital School of Nursing» di Muttuchira-Kottayam (India) dalla sig.ra Joseph Sijamol, nata a Thellakom-Kerala (India) il giorno 8 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Joseph Sijamol è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11589**

DECRETO 14 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Banga Ana-Maria Mihalachi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mihalachi Ana-Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Banga;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra Banga Ana-Maria, coniugata Mihalachi, nata a Ciortesti (Romania) il giorno 18 ottobre 1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Banga Ana-Maria, coniugata Mihalachi, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11586**

DECRETO 14 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Somfelean Carolina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1,3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Somfelean Carolina, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Tehnician Dentar Licentiat in domeniul Sanatate specializarea Tehnica dentara» conseguito in Romania in data 15 giugno 2009 al fine dell'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di odontotecnico;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza di servizi, prevista dall'art. 16 comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, nella seduta del 15 luglio 2010;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di odontotecnico che si consegue in Italia (d.m. 28/10/1992; d.m. 23/04/1992);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di studio «Tehnician Dentar Licentiat in domeniul Sanatate specializarea Tehnica dentara» conseguito in Romania in data 15 giugno 2009 presso l'Università di Medicina e Farmacia facoltà di medicina dentaria «GR.T. POPA» di Iasi dalla sig.ra Somfelean Carolina, cittadina rumena nata a Iasi (Romania) il giorno 16 febbraio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di «odontotecnico».

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11591**

DECRETO 14 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dobida Andreja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dobida Andreja nata a Jesenice (Slovenia) l'8 febbraio 1980, cittadina slovena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «zdravstveni tehnik» conseguito in Slovenia presso la Scuola Media a Jesenice il 12 settembre 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «operatore socio-sanitario» come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «zdravstveni tehnik» conseguito in Slovenia presso la Scuola Media a Jesenice il 12 settembre 2003 dalla sig.ra Dobida Andreja nata a Jesenice (Slovenia) l'8 febbraio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

**10A11592**

DECRETO 16 settembre 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Mieli Paola, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60, commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 17 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mieli Paola, nata a Milano il giorno 21 luglio 1954, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento della licenza di «Psychoanalist», conferita in data 3 febbraio 2006 dallo «State Education Department» della «University of the State of New York» (U.S.A.), ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività psicoterapeutica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 1278 e n. 1279 del 25 marzo 2005;

Considerato che le suddette pronunce, seppur riferite a titoli comunitari, statuiscono un principio generale applicabile in fattispecie analoghe;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 20 luglio 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, la licenza di «Psychoanalist», conferita in data 3 febbraio 2006 dallo «State Education Department» della «University of the State of New York» (U.S.A.) alla sig.ra Mieli Paola, nata a Milano il giorno 21 luglio 1954, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia.

2. La dott.ssa Mieli Paola è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia dell'attività psicoterapeutica, previa iscrizione all'albo degli psicologi dell'ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2010

*Il direttore generale:* Leonardi

**10A11659**

ITALO ORMANNI, *direttore*

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2010-SON-192) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**€ 4,00**